

COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ADIBITI AD UFFICI DI
STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 05.06.2024)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento regola le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune di Marino, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile, dal Regolamento dello Stato civile approvato con D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e ss.mm.ii e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fanno capo al Sindaco dell'Ente, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi assolutamente residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco nella sua discrezionalità sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile.
3. Il personale dell'Ufficio di Stato Civile provvederà preventivamente, e previo appuntamento, a fornire all'Ufficiale di Stato Civile celebrante e delegato la necessaria formazione circa le modalità di svolgimento della celebrazione del matrimonio civile/costituzione unione civile al fine di assicurare il pieno ed autonomo assolvimento della funzione delegata ricevuta.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
5. Il matrimonio e la costituzione di unione civile sono istituti obbligatori a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la celebrazione durante il normale orario di lavoro del personale comunale.
6. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili sono soggette al versamento di un contributo da parte degli utenti, la cui determinazione è di competenza della Giunta Comunale.
7. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili potranno essere effettuate anche al di fuori dell'orario di lavoro, purchè concordati con il Servizio di Stato Civile, esclusivamente nelle sedi indicate di cui al punto c dell'art. 3;
8. Qualora l'orario settimanale di lavoro continui a prevedere la settimana corta con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, saranno considerati giorni feriali fuori dell'orario di servizio i pomeriggi del lunedì, mercoledì, venerdì, nonché il sabato e la domenica mattina e pomeriggio;

Art. 3 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati e alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, nella Casa comunale.
2. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile secondo il quale: *"Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo/la sposa impedito/a e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio"*

secondo l'articolo 107”, e per la costituzione delle unioni civili, solo nei casi previsti dall'art. 70-nonies del D.P.R. 396/2000 secondo il quale: *“Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile”*.

3. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono celebrarsi presso:

a. Aula Consiliare sede comunale di Palazzo Colonna;

b. Museo Civico “Umberto Mastroianni”;

c. locali e/o spazi di pertinenza delle strutture ricettive che saranno da considerarsi a tutti gli effetti di legge, per la durata della celebrazione, parte integrante della casa comunale per la durata della celebrazione, individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000;

d. stanza del Sindaco;

e. Sala Lepanto;

f. Casa dei Servizi (delegazione di Santa Maria delle Mole, in via E. Morosini, 15 del Comune di Marino).

4. Il Comune si riserva di istituire con successivi provvedimenti ulteriori separati uffici dello stato civile, da destinare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni con rito civile ed alla costituzione di unioni civili, in altri siti di proprietà comunale o presso locali/spazi di proprietà privata di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, che siano entrati nella “disponibilità giuridica del Comune” a seguito di apposita convenzione da stipularsi con privati, ove a seguito di manifestazione di interesse ne sussistano i requisiti di legge. I soggetti interessati ad adibire locali/spazi di proprietà a sedi di stato civile saranno selezionati sulla base di un avviso pubblico da pubblicarsi annualmente.

Art. 4 - Prenotazione sito per celebrazione matrimonio civile o costituzione unione civile e organizzazione del servizio

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal presente regolamento devono presentare apposita istanza redatta sugli appositi modelli (allegato “A” per i matrimoni civili ed allegato “B” per le unioni civili) pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e disponibili presso l'Ufficio di Stato Civile, in occasione delle pubblicazioni del matrimonio o della prenotazione per la costituzione dell'unione civile e comunque almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, salvo casi straordinari di urgenza formalmente ed adeguatamente motivati e documentati.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, qualora il calendario delle precedenti prenotazioni e gli impegni istituzionali dell'ufficio renda possibile la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile nella giornata ed all'ora prescelte, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza. Nell'accordare l'utilizzo dei locali di cui al presente regolamento si seguirà rigorosamente l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.

3. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali per la celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, qualora si riferisca a locali per i quali è prevista una tariffa quale contributo ai costi in capo all'Ente, resta subordinata al versamento della tariffa e depositata presso l'Ufficio di Stato Civile della ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento. In difetto, decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio di stato civile senza che venga depositata l'attestazione di avvenuto versamento, in assenza di giustificati motivi, la richiesta di utilizzo della sala sarà archiviata ed occorrerà inoltrare nuova istanza.

4. L'ufficio di Stato Civile cura il procedimento amministrativo per la predisposizione degli atti, fornisce la modulistica e le informazioni necessarie a tal fine e, su richiesta degli interessati e previo appuntamento da fissarsi durante l'orario di servizio dell'Ufficio, organizza la preventiva visione del sito prescelto per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile, previ accordi con il responsabile delle strutture comunali individuate quale “Casa comunale”.

5. I registri per gli atti di matrimonio e delle unioni civili verranno tenuti presso la sede di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile solo per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile, mentre per il resto saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'Ufficio di Stato civile sito nel Palazzo comunale.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune ovvero per cause di forza maggiore, si provvederà alla restituzione della tariffa corrisposta.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 5 – Giornate ed orari per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono essere celebrati esclusivamente nelle sedi indicate nel presente regolamento, nei seguenti giorni ed orari:
 - presso l'Aula Consiliare, stanza del Sindaco, Sala Lepanto sede comunale di Palazzo Colonna, Museo Civico "Umberto Mastroianni", dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tariffa fuori orario), il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
 - presso locali e/o spazi di pertinenza delle strutture ricettive che saranno da considerarsi a tutti gli effetti di legge, per la durata della celebrazione, parte integrante della casa comunale per la durata della celebrazione, individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000 il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei mesi da giugno a settembre anche dalle 17,00 alle 18,00.Non sono esclusi altri giorni, purché concordati con il Servizio Stato Civile;
2. Sono, comunque, esclusi i giorni di festività nazionale ed i relativi prefestivi, nonché il 24 ed il 31 dicembre e l'11 giugno festa patronale.
3. Eventuali ulteriori orari per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili potranno essere indicati in eventuali successivi provvedimenti di istituzione di ulteriori uffici separati di stato civile.
4. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione delle unioni civili si svolge nel giorno indicato dai nubendi o da coloro che intendono unirsi civilmente, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio civile o costituisce l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere.
2. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il luogo di svolgimento del rito almeno 15 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 7 - Contegno degli astanti nel luogo di celebrazione

1. Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio civile o alla costituzione di unione civile dovranno tenere, fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata come luogo per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile e fino alla conclusione del rito, ivi compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo.
2. Durante la celebrazione del rito dovrà essere rispettata la capienza massima del locale ove il rito si celebra così come eventuali disposizioni limitative dettate dalla normativa in vigore al momento della celebrazione del rito.

Art. 8 – Allestimento sito individuato - Prescrizioni per l'utilizzo – Obblighi e responsabilità

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio o costituita l'unione civile, in modo consono al luogo. Pertanto, i nubendi o gli intenzionati a costituire l'unione civile richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire lo spazio concesso con ulteriori arredi, parature ed addobbi floreali, previo accordo con il personale dell'Ufficio di Stato Civile, fermo restando che, alla fine della cerimonia, gli stessi si faranno carico dell'immediato sgombero degli addobbi. Essi sono direttamente e solidalmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose ovvero alle strutture, attrezzature ed arredi presenti nella sede ove si svolge la cerimonia.
2. È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
3. È altresì consentito l'uso di apparecchi audio o di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, a basso volume ed in ogni caso in modo consono ai luoghi ed alla solennità del rito, previ accordi con l'Ufficio di Stato Civile e corresponsione di quanto dovuto per i diritti d'autore agli enti competenti da parte dei nubendi o di coloro che intendono unirsi civilmente, ferma restando ogni connessa responsabilità a loro totale carico relativamente all'uso delle suddette apparecchiature.
4. Il Comune di Marino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi, attrezzature ed addobbi temporaneamente depositati dai richiedenti.
5. Non è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande nel luogo ove si svolge il rito. Non è ammesso, altresì, prima, durante o dopo il rito, l'utilizzo di candele accese o fiamme libere
6. È assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali e sulla scalinata esterna dell'ingresso della sede comunale di Palazzo Colonna, Museo Civico, Sala Lepanto e Stanza del Sindaco. È fatto, altresì, assoluto divieto lasciare oggetti di vario tipo nel cortile interno di Palazzo Colonna. Nel caso di violazione a tali divieti, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata agli sposi/soggetti richiedenti, la penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di contributo per le spese di pulizia, da erogarsi in aggiunta ai corrispettivi previsti per il servizio.
7. In ogni caso gli sposi o gli uniti civilmente che non abbiano adottato opportune cautele restano unici responsabili di eventuali danni connessi e/o conseguenti a persone e cose, fermo restando in ogni caso l'obbligo di ripulire il sito immediatamente dopo la cerimonia.
8. Al termine della cerimonia lo spazio concesso dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione.
9. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture ed a quant'altro di proprietà comunale (arredi, attrezzature ecc.) collocato nella struttura concessa per la celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ad entrambi i nubendi o intenzionati ad unirsi civilmente che sono da ritenersi solidalmente responsabili, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 9 – Costo del Servizio

1. La determinazione del contributo è di competenza della Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
 - a) l'importo delle tariffe sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Marino di almeno uno dei nubendi o dei costituenti unione civile;
 - b) valutazione dei costi diretti e indiretti per espletamento del servizio (costo personale, consumi per utilizzo sala, custodia e sorveglianza, pulizie straordinarie, energia elettrica, ecc.);
 - c) il contributo è dovuto a favore dell'Ente anche per le celebrazioni e costituzioni celebrate nei luoghi individuati quali "Casa Comunale" ai sensi del presente regolamento;
2. La tariffa viene versata, indicando quale causale "prenotazione sala matrimonio/unione civile_nominativi parti":
 - mediante pagamento on line - PagoPa accedendo al Portale istituzionale www.comune.marino.rm.it

nella sezione “App e pagamenti elettronici”;

- mediante POS presso l’Ufficio di Stato civile;

3. Le tariffe potranno essere soggette ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi di Legge, Statuto e Regolamento.

Art. 11 – Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- La Legge 20.5.2016, n.76

Art. 12 – Invio al Prefetto

Copia del presente regolamento viene trasmesso al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”.